

Schema di contratto fideiussorio

per l'anticipazione del contributo di cui all' "Avviso pubblico per la selezione di progetti di rete con la finalità di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica" – annualità 2024 approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 22/01/2024
pubblicato nel BURP n. 8 del 25-01-2024

Spett.le
A.Re.T Pugliapromozione
c/o RUP "Avviso pubblico per la selezione di progetti di rete con la finalità di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica" – annualità 2024

PEC: ufficiopatrimoniopp@pec.it

Premesso che:

- a) con A.D. n. _____ del _____, _____, pubblicata nel BURP n. _____ del _____, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali in esito all' "Avviso pubblico per la selezione di progetti di rete con la finalità di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica" – annualità 2024, con il contributo in favore del Soggetto attuatore _____ per la somma di _____;
- b) la concessione e la revoca - anche parziale - del contributo sono regolamentate nell'Avviso indicato al punto precedente e nell'Atto di concessione sottoscritto dal Soggetto attuatore in data _____, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca in autotutela e rideterminazione dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) il Soggetto Attuatore _____ (in seguito indicato per brevità "Contraente"), con sede legale in _____, alla Via _____, con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stato ammesso al contributo finalizzato alla realizzazione di un progetto denominato " _____ " (Codice Progetto _____) per un importo complessivo di Euro _____ a valere sulle risorse del Fondo per l'Inclusione delle Persone con Disabilità (art. 34 D.L. 22/03/21, n. 41, convertito con L. 21/05/21, n. 69) Azioni in materia di Turismo Accessibile;
- d) la prima quota del suddetto contributo può essere erogata a titolo di anticipazione/pagamento intermedio su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
- e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del contributo per l'importo di € _____;
- f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché, per quanto applicabile, allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016;

- g) la Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ ha preso visione del progetto approvato con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca e rideterminazione del contributo, così come riportate nei suddetti documenti e nella relativa normativa di riferimento;
- h) alle garanzie a favore della A.Re.T Pugliapromozione – e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dell'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
- i) la Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta _____ (1) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in _____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritta all'albo/elenco _____ (2), a mezzo dei sottoscritti signori: _____ nato/a a _____ il _____; _____ nato/a a _____ il _____, nella loro rispettiva qualità di _____, domiciliata presso _____; casella di P.E.C. _____; dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'A.Re.T Pugliapromozione – (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione dell'anticipazione/pagamento intermedio di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro _____ (Euro _____) corrispondente alla prima quota di finanziamento, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’“Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro _____ erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”. Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività approvate con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al _____. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata da A.Re.T Pugliapromozione, non prima del 1° marzo dell'anno contabile successivo a quello in cui la domanda di saldo, collegata all'operazione, sarà incluso nella domanda di pagamento inoltrata alla Regione Puglia. Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a

determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'Ente garantito provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" risulti insolvente, segnalato alla CRIF, sottoposto a procedure espropriative o alla procedura di cui alla legge n° 3 del 27 gennaio 2012. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente garantito a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R. La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed esecutibilità a prima richiesta della presente fidejussione. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

- a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
 - 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
 - 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);
 - 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo di cui all'art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

- b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.

* * *



ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta

elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
(timbro e firma)

LA SOCIETÀ'
(timbro e firma)
(Firma autenticata e con attestazione
dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art.4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 - (Surrogazione)
- Art. 7 - (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 - (Foro competente)

IL CONTRAENTE

(timbro e firma)